



***LO STATO DELL'ARTE DELLA NORMATIVA***

***RAEE***

***E GLI SVILUPPI FUTURI***

***Venezia 21 maggio 2010***



## i RAEE ed il d.lgs. n. 151/2005

- RAEE = Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
- d.lgs. n. 151/2005 = *«Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti»*



## rifiuti da “*post-consumo*”

- imballaggi → rifiuti di imballaggi
- oli lubrificanti → oli minerali e sintetici usati
- pile ed accumulatori → pile ed accumulatori esauriti ed esausti
- automobili → veicoli a motore fuori uso e loro parti
- apparecchiature elettriche ed elettroniche → RAEE



# cardine della disciplina dei RAEE

Responsabilizzazione dei “*produttori*”:

- l'onere di assicurare la raccolta, ritiro e trattamento dei RAEE grava su coloro che immettono nel mercato le AEE che diventeranno RAEE
- incentivo a produrre AEE che
  - generino minori rifiuti o
  - rifiuti più facilmente recuperabili



# cardine della disciplina dei RAEE la responsabilità del produttore

Direttiva CE: “*Responsabilità estesa del produttore*”:

- per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti possono essere adottate misure legislative e non volte ad assicurare che qualsiasi persona che professionalmente fabbrica, trasforma, tratta, venda o importi prodotti – “*produttore del prodotto*” – sia soggetto ad una “*responsabilità estesa del produttore*”
- tali misure possono includere:
  - l'accettazione dei prodotti restituiti;
  - l'accettazione dei rifiuti che restano dopo l'uso;
  - la successiva gestione;
  - la responsabilità finanziaria per tali attività

(art. 8, direttiva 2006/98/CE)



# **d.lgs. n. 151/2005: recepimento delle direttive CE**

Il d.lgs. n. 151/2005 è attuazione delle direttive CE sui RAEE.

La direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come modificata dalla direttiva 2003/108/CE, ha i seguenti obiettivi e contenuti:

- prevenzione della formazione di rifiuti da AEE;
- determinazione di obiettivi di raccolta e recupero degli AEE dismessi;
- accollo ai produttori di AEE dei costi di recupero e smaltimento dei RAEE;
- divieto di smaltimento in discarica dei RAEE che non siano stati preventivamente trattati.



# campo di applicazione AEE e RAEE

Il d.lgs. n. 151/2005 riguarda:

- le apparecchiature elettriche ed elettroniche – AEE (tutte?)
- i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE (tutti?)



## campo di applicazione definizione di RAEE

Sono RAEE (e rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. n. 151/2005):

- le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'art. 6, comma , lett. a), del d.lgs. n. 22/1997 (ora art. 83, comma , lett. a), del d.lgs. n. 5/2006)

(art. 3, comma 1, lett. b))



# campo di applicazione definizione di AEE

Sono AEE (e rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. n. 151/2005):

- le apparecchiature che
  - dipendono, per il loro corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e
  - sono progettate per essere usate con una tensione fino a 1.000 volt, per la corrente alternata, o fino a 1.500 volt, per la corrente continua, e
  - rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1A del d.lgs.

(art. 3, comma 1, lett. a))



# campo di applicazione categorie di AEE (all. 1A)

Categorie dell'allegato 1A:

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici



## campo di applicazione sottocategorie di AEE (all. 1B)

- allegato 1A:
  - *categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto*
  
- allegato 1B:
  - *esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini del presente decreto e che rientrano nelle categorie dell'allegato 1A*



# esclusioni dal campo di applicazione

Sono escluse dal campo di applicazione:

- le apparecchiature non riconducibili alle categorie dell'allegato 1A
- le apparecchiature connesse alla tutela della sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico destinati a fini specificamente militari (art. 2, comma 3)
- i grandi elettrodomestici fissi (all. 1A, n. 1)
- gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni (all. 1A, n. 6)
- i prodotti sanitari impiantati ed infettati (all. 1A, n. 8)
- i mezzi di trasporto (auto, scooter, treni, aerei, navi, ecc)
- gli impianti (elettrici, citofonia, allarme, antincendio, rilevazione fumi e gas, ricezione TV, ecc.)
- le parti di apparecchiature che non ricadono nel campo di applicazione



# soggetti coinvolti

Il d.lgs. n. 151/2005 coinvolge:

- i “*produttori*” di AEE
- i “*distributori*” di AEE
- i comuni ed i gestori dei servizi pubblici di raccolta rifiuti in ambito urbano
- gli utilizzatori (consumatori finali) di AEE

nonché, ovviamente:

- i recuperatori/smaltitori di RAEE
- i trasportatori di RAEE (o comunque AEE dismesse)



## definizione di produttore di AEE

Sono considerati a tutti gli effetti “*produttori*” di AEE coloro che :

1. fabbricano e vendono AEE recanti i loro marchi;
2. rivendono con il loro marchio apparecchiature fabbricate da altri; il rivenditore non è considerato “*produttore*” se l'apparecchiatura reca il marchio del “*vero*” produttore;
3. importano o immettono per primi, nel territorio nazionale, AEE nell'ambito di un'attività professionale e ne operano la commercializzazione.

Sono considerati “*produttori*”, ma solo per determinati aspetti (progettazione; informazione; iscrizione al registro), anche coloro che:

- producono AEE destinate esclusivamente all'esportazione.

(art. 3, comma 1, lett. *m*))



# definizione di distributore

Sono “*distributori*”:

- i soggetti che, nell’ambito di attività commerciali, forniscono AEE agli utilizzatori

(art. 3, comma 1, lett. *n*))




# produttori e distributori

**A: Fabbricante**

**B: Importatore**

**C: Distributore**

**U: Utilizzatori (consumatori, utenti finali)**



**A “fabbricante”:**

- è produttore in Italia per tutti i prodotti venduti in Italia a **U**, ma non per i prodotti “esportati” in Francia, salvo alcuni limitati adempimenti.


**B “importatore”:**


- è “produttore” in Francia per i prodotti, acquistati da **A** e venduti a **D**, che è un distributore.



# principali obblighi

- produttori:
  - iscrizione al registro nazionale
  - finanziamento della gestione dei RAEE
  - marcatura (cassonetto + codice identificativo del produttore)
  - informazione ai consumatori e agli impianti di recupero
  
- comuni:
  - raccolta differenziata RAEE domestici
  
- distributori:
  - ritiro gratuito AEE domestiche usate alla vendita di AEE nuove







# RAEE domestici

Sono “RAEE provenienti dai nuclei domestici”:

- *“i RAEE originati dai nuclei domestici e*
- *i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici”.*

(art. 3, comma 1, lett. o))



# RAEE professionali

Sono “*RAEE professionali*”:

- *“i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera o)”*.

(art. 3, comma 1, lett. p))



# RAEE storici e RAEE nuovi

Sono “*RAEE Storici*”:

- *“i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005”.*

(art. 3, comma 1, lett. q))

Sono RAEE nuovi quelli derivanti da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005.



# gestione dei RAEE domestici storici

- il finanziamento delle operazioni di gestione di RAEE domestici storici è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i costi della gestione (anno in cui l'AEE diventa RAEE)
- ciascun produttore risponde in proporzione alla propria quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, per tipo di apparecchiatura, nell'anno solare di riferimento
- i produttori adempiono all'aderendo a sistemi collettivi di gestione dei RAEE  
(art. 10, comma 1)



# gestione dei RAEE domestici nuovi

- il finanziamento delle operazioni di gestione di RAEE domestici nuovi è a carico dei produttori
- i produttori adempiono all'obbligo individualmente o aderendo a un sistema collettivo o misto adeguato

(art. 11, comma 1)

- il sistema individuale di gestione presuppone l'individuabilità del produttore
- non è ancora stato definito il sistema europeo di identificazione (apposita etichettatura sull'AEE indicante il produttore)
- fino al 31/12/2010 gestione nuovi come gli storici



# gestione dei RAEE professionali storici

- il finanziamento delle operazioni di gestione di RAEE storici professionali è a carico
  - dei produttori nel caso di fornitura di una nuova AEE in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente [le apparecchiature non sono equivalenti nel caso in cui il peso dell'apparecchiatura ritirata sia superiore al doppio del peso dell'apparecchiatura consegnata] ed adibito alle stesse funzioni dell'AEE nuova
  - del detentore negli altri casi
- i produttori adempiono all'obbligo individualmente o aderendo a un sistema collettivo o misto adeguato

(art. 12, commi 2 e 4)



# gestione dei RAEE professionali nuovi

- il finanziamento delle operazioni di gestione di RAEE nuovi professionali è a carico dei produttori  
(art. 12, comma 1)
  
- i produttori adempiono al predetto obbligo individualmente o aderendo a un sistema collettivo o misto adeguato  
(art. 12, comma 4)
  - il sistema individuale di gestione presuppone l'individuabilità del produttore
  - non è ancora stato definito il sistema europeo di identificazione (apposita etichettatura sull'AEE indicante il produttore)
  - fino al 31/12/2010 gestione nuovi come gli storici



## finanziamento – norma transitoria

In attesa della definizione a livello europeo del sistema di identificazione del produttore

- la legge 25/2010 ha modificato l'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 151/2005, rinviando al 31 dicembre 2010 l'avvio dei sistemi di finanziamento per la gestione dei RAEE nuovi
- fino al 31 dicembre 2010, quindi, i produttori finanzieranno la gestione dei RAEE senza distinzione tra “storici” e “nuovi”



## finanziamento – quadro riassuntivo

<b>RAEE nuovi</b>	<b>RAEE storici</b>	
(sistemi individuali o) collettivi	sistemi collettivi	<b>RAEE domestici</b>
(sistemi individuali o collettivi)	solo a fronte fornitura nuovo AEE	<b>RAEE professionali</b>



## organizzazione della raccolta

- l'ANCI, il Ministero dell'Ambiente, le organizzazioni di categoria ed i sistemi collettivi hanno stipulato un accordo di programma (accordo 22 febbraio 2008) per definire le modalità di finanziamento e di gestione dei RAEE domestici storici
- con d.m. 8 aprile 2008, modificato con successivo d.m. 13 maggio 2009, sono state disciplinate le modalità di realizzazione e di gestione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato
- la realizzazione dei centri di raccolta è sottoposta unicamente al rispetto della normativa urbanistica



# organizzazione della raccolta

Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta e dai distributori:

- Raggruppamento 1: Freddo e clima  
categorie dell'all. 1B: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.17.
- Raggruppamento 2: Altri grandi bianchi  
categorie dell'all. 1B: da 1.5 a 1.16 e 1.18.
- Raggruppamento 3: TV e Monitor
- Raggruppamento 4: strumenti informatici, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose) PED e altro  
categorie dell'all. 1B: 3 e 4, tranne quelle rientranti nel raggruppamento 3, 5.1 e tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti.
- Raggruppamento 5: Sorgenti luminose  
categorie dell'all. 1B: da 5.2 a 5.5.



# obblighi dei Comuni

i Comuni

- assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, in modo da permettere
  - ai detentori finali ed
  - ai distributori

di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio

(art. 6, comma 1, lett. a))



# obblighi dei distributori

i distributori:

- al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno
- verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate
- trasporto di quelle valutate non suscettibili di reimpiego presso i centri di raccolta istituiti dai Comuni o a quelli istituiti e gestiti dai produttori, o dai terzi che agiscono in loro nome.

(art. 6, comma 1, lett. *b*))



# obblighi dei distributori

gli obblighi dei distributori decorrono dal 30° giorno successivo all'entrata in vigore dell'apposito decreto previsto per individuare le modalità semplificate per la raccolta e il trasporto ai centri di raccolta :

- d.m. 8 marzo 2010, n. 65, recante *“Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”*
- in vigore dal 19 maggio 2010
- obbligo di ritiro dal 18 giugno 2010




## i RAEE ed il d.lgs. n. 151/2005

- i RAEE sono una “*particolare*” tipologia di rifiuti
- il d.lgs. n. 151/2005 è una normativa “*complementare*”:
  - integra la disciplina generale, anche in parte derogandovi
  - per quanto non specificamente disciplinato dal d.lgs. n. 151/2005, si applica la disciplina “*generale*” dei rifiuti: d.lgs. n. 152/2005




## i RAEE ed il d.lgs. n. 151/2005

- RAEE domestici = rifiuti urbani?
- RAEE professionali = rifiuti speciali?
  - autorizzazioni (per la raccolta e stoccaggio), formulari, registri
  - SISTRI?
- obiettivi di recupero
  - prodotti di recupero “*predeterminati*” tassativamente con decreto (art. 181-*bis*, del d.lgs. n. 152/2006)



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**



*Elena Bonafé – Marcello Franco*